

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Scritture contabili ed opposizione a decreto ingiuntivo

*In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere dell'opponente eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto dal ricorrente, in quanto una generica contestazione del valore probatorio di tale documentazione è chiaramente inidonea a vincere le presunzioni di veridicità delle scritture della banca.*

### Tribunale di Cassino, sentenza del 26.07.2018

...omissis...

In particolare, con riferimento ai contratti di conto corrente nn. sss rileva che la banca opposta ha prodotto in giudizio i suddetti contratti e gli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale, dai quali emerge una esposizione debitoria degli opposenti pari ad Euro 54.705,33 (Euro 24.689,33 in relazione al conto corrente n. ssssss 30.016,00 in relazione al conto corrente n. (...)).

In relazione, invece, al finanziamento n. sssssR. ha provveduto al deposito del contratto, del relativo piano di ammortamento, della documentazione contabile dimostrante l'erogazione della somma finanziata pari ad Euro 49.854,00 nonché dell'estratto conto attestante una esposizione debitoria pari ad Euro 45.947,49, di cui Euro 5.622,15 a titolo di rate arretrate ed Euro 40.352,34 a titolo di capitale residuo.

Infine, la banca opposta ha dimostrato la sussistenza in capo a G.ssss dell'obbligazione di garanzia assunta in relazione ai rapporti bancari esistenti tra la I. s.r.l. e la Ussa. attraverso la produzione dei contratti di fideiussione del 21.2.2008 e del 3.4.2008.

Orbene, si ritiene che tale documentazione sia idonea a dimostrare la sussistenza in capo alla banca opposta di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti degli opposenti.

A fronte di ciò, parte opponente non solo non ha dimostrato di aver adempiuto alla prestazione a cui era obbligata in virtù dei rapporti bancari in oggetto, ma si è limitata ad una contestazione generica.

Al riguardo, si osserva che se è vero che incombe al creditore provare l'an e il quantum della propria pretesa, è altrettanto vero, però, che l'opponente ha l'onere di contestare in modo specifico i fatti dedotti dal convenuto opposto in conformità dell'art. 167 c.p.c. (cfr. Tribunale di Roma n. 12449/2014).

In tale direzione, in relazione ai rapporti bancari, si è precisato che nel giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un "correntista" la banca opposta, quale attore in senso sostanziale, è onerata della prova del credito azionato, dovendo all'uopo depositare gli estratti conto dall'inizio del rapporto, nei quali vengono menzionati, fra le varie voci, i movimenti annotati, gli interessi applicati, le commissioni e spese addebitate.

Tuttavia, tale principio presenta notevoli ripercussioni anche dal lato del cliente opponente, il quale non può limitarsi ad una contestazione generica per onerare la banca di provare tutti i presupposti del diritto che intende vantare.

Segnatamente, il correntista opponente, convenuto in senso sostanziale, anche qualora eccepisca l'invalidità del rapporto con la banca - come nei casi di pattuizioni nulle o comunque fondate su situazioni illecite - non è esonerato da un'idonea contestazione (per quanto si tratti di questioni rilevabili di ufficio) (cfr. Tribunale di Roma n. 3928/2018).

Pertanto, si è chiarito che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere dell'opponente eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto dal ricorrente, in quanto una generica contestazione del valore probatorio di tale documentazione è chiaramente inidonea a vincere le presunzioni di veridicità delle scritture della banca (Tribunale di Roma n. 20357/2011).

Orbene, dall'applicazione di tali principi al caso che qui ci occupa deriva che, a fronte della dimostrazione da parte della banca opposta della esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti degli opposenti, quest'ultimi si sono limitati ad una contestazione generica, nonostante l'onere di allegazione e di prova su di essi gravante in applicazione dell'art. 2697.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace, ma gli oppositori devono essere condannati in via solidale al pagamento in favore della opposta della somma complessiva di Euro 100.679,82, oltre interessi di mora convenzionali sulla sola sorte capitale dalla domanda fino al saldo, nei limiti dell'importo massimo garantito per i fideiussori.

4. Deve, infine, rigettarsi la domanda di risarcimento proposta dagli oppositori in quanto basata su allegazioni generiche e prive di qualsivoglia riscontro probatorio.

Difatti, la Suprema Corte ha chiarito che chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto (cfr. Cass. ord. n. 6618/2018).

5. Le spese di lite per il presente procedimento, liquidate in conformità al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 641/2009 emesso da questo Tribunale il 13.8.2009;

2) in accoglimento della domanda proposta dall'opposta, condanna la società I. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.s.s. al pagamento, in solido fra loro, in favore della s.s.s.a., in persona del legale rappresentante p.t., della somma di Euro 100.679,82 oltre interessi di mora convenzionali sulla sola sorte capitale decorrenti dalla domanda sino al saldo, nei limiti dell'importo massimo garantito per i fideiussori;

3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dagli oppositori;

4) condanna la società I. s.s.s.s. alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della U.s.s.s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa..

Così deciso in Cassino, il 23 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2018.

[www.LaNuovaProceduraCivile.com](http://www.LaNuovaProceduraCivile.com)